

ATTO N. 351 del 27/02/2023

**OGGETTO: ECOSOLUZIONI S.R.L. - IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI IN CARONNO PERTUSELLA (VA) -
VIA E. FERMI N. 372. - RINNOVO. - ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006.**

IL DIRIGENTE

ATTESO che la Provincia di Varese, a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20 d.lgs. 152/06), propedeutico all'iniziale istanza di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06, con provvedimento n. 2918 del 26.07.2012, aveva attestato che il progetto per l'impianto per il recupero [R13, R12] e smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi ubicato in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372 presentato dall'Impresa Ecosoluzioni S.r.l., non era da assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui alla Parte II^a del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Provincia di Varese:

- n. 1254 del 16.04.2013: "Ecosoluzioni S.r.l. con sede legale in Via E. Fermi n. 372 - Caronno Pertusella (VA). Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12] e smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, da svolgersi presso l'impianto ubicato in Via E. Fermi n. 372 - Caronno Pertusella (VA). Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";
- n. 2503 del 27.10.2016: "Ecosoluzioni S.r.l. con sede legale ed impianto in Via E. Fermi n. 372 - Caronno Pertusella (VA). Autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto, già autorizzato con atto della Provincia di Varese n. 1254 del 16.04.2013 all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12] e smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";
- n. 224 del 30.01.2018: "Ecosoluzioni S.r.l. con sede legale ed impianto in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372. Nulla osta alla realizzazione di varianti progettuali non sostanziali all'impianto, già autorizzato con atto della Provincia di Varese n. 1254 del 16.04.2013 e s.m.i. all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12] e smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";
- n. 1315 del 20.07.2022: "Ecosoluzioni S.r.l. - Impianto gestione rifiuti in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372. - Autorizzazione varianti non sostanziali. Art. 208 d.lgs. 152/2006.";

DATO ATTO che l'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. ha depositato sulla piattaforma regionale:

1. in data 3.10.2022, istanza (prot. n. VA 472), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento del rinnovo, senza variazioni, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12] e di smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi, allo scarico dei reflui in pubblica fognatura ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372;
2. la Provincia di Varese, verificata la documentazione, ha inoltrato richiesta di integrazioni con nota del 27.10.2022 (prot. VA n. 514);
3. le integrazioni richieste sono state depositate sulla piattaforma regionale in data 3.11.2022 (prot. VA n. 516);

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese sull'istanza presentata dall'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dai quali si evidenzia che:

- a) in data 3.10.2022 è stato chiesto il rinnovo, senza variazioni, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12] e di smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi, allo scarico dei

reflui in pubblica fognatura ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372;

- b) il legale rappresentante della Società dichiara che nulla è mutato rispetto alle caratteristiche costruttive dell'impianto, alle quantità di rifiuti autorizzate, alle modalità di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, ai sistemi di raccolta e trattamento dei reflui ed alle emissioni sonore rispetto al provvedimento della Provincia di Varese n. 1254 del 16.04.2013 e successivi atti di modifica ed integrazione;
- c) non è previsto l'ampliamento del volume massimo in stoccaggio dei rifiuti, del quantitativo massimo di trattamento autorizzato (t/a 15.000), né sono previste modifiche ed ampliamenti della superficie totale attualmente utilizzata;

FATTO PRESENTE che l'impresa, relativamente al sito ed all'attività svolta presso l'impianto di Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372, risulta:

- avere la disponibilità dell'area mediante contratto di locazione commerciale stipulato in data 23.05.2019, per la durata di anni sei (6), con la Società DUE EMME IMMOBILIARE S.r.l., proprietaria dell'insediamento, con scadenza al giorno 31.05.2025. Il suddetto contratto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Saronno il 3.06.2019 al n. 2218 – Serie 3T;
- in possesso di rinnovo Attestazione periodico di conformità antincendio rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese in data 18.09.2020, di prot. n. 16989/Prev (pratica n. 37867) relativa all'attività individuata al n. 13.1.A "Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc" dell'Allegato I al d.p.r. 151/2011;
- iscritta alla Camera di Commercio di Varese con il n. REA 188464 del 15/05/1985 avente per oggetto "lo spurgo di pozzi neri e simili, il trasporto di rifiuti industriali e di rifiuti assimilati agli urbani;... omissis ...";
- con nota del 26.04.2022, ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico;
- in data 4.03.2019, ha trasmesso alla Prefettura di Varese il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-bis della legge 132/2018, di conversione del D.L. 113/2018 cd "Legge Sicurezza";

PRESO ATTO che la Società ha individuato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, allegata all'istanza, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

DATO ATTO che per l'attività di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e le relative componenti ambientali emissioni idriche e sonore interessate dalla suddetta attività, da svolgersi presso l'impianto di Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372, sono stati inoltre acquisiti dagli Enti partecipanti al procedimento, i seguenti pareri:

- 1) Comune di Caronno Pertusella: nota del 24.10.2022, di prot. n. 27092 (atti prov.li prot. PEC n. 47896), con la quale, in merito alle competenze definite dalla L. 447/95, ha trasmesso l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso il sito in argomento;
- 2) A.T.S. dell'Insubria: nota del 9.01.2023, di prot. n. DIPS. 0001639 (atti prov.li prot. PEC n. 668), con la quale ha comunicato che, fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri di competenza di altri Enti, non si rilevano, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, elementi ostativi alla richiesta in oggetto. Vengono ribadite le prescrizioni formulate con il precedente parere espresso con nota del 12.07.2022 prot. n. DIPS.0081692, ed in particolare:

La Società in ogni caso dovrà:

- *adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire l'incolumità del vicinato, in particolare da odori, fumi, vapori, rumori ed ogni altra emissione molesta, anche non rientrante tra la classificazione di industria insalubre;*
- *mettere in atto tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro:*
 - *per l'elettrodotto esistente la presenza del personale operante sarà inferiore alle n. 4 (quattro) ore giornaliere all'interno della fascia di rispetto di 3 Microtesla dell'elettrodotto stesso calcolati secondo i parametri stabiliti dal DM 29/05/2008;*
 - *in accordo alla valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs n. 81/08 è necessario che il Datore di Lavoro faccia comunque effettuare, in particolare, una selettiva valutazione dei rischi in base a quanto disposto dall'art. 181 e dagli articoli contenuti nel Capo IV del Titolo VIII (agenti fisici) del suddetto Decreto Legislativo e faccia adottare un eventuale percorso di sorveglianza sanitaria e*

medica per l'esposizione dei lavoratori al campo magnetico connesso all'elettrodotto situato nelle vicinanze.

Si rammenta inoltre che, la superficie degli spogliatoi (o antibagni ad uso spogliatoio) e il numero di W.C. presenti c/o l'impianto devono essere idonei al personale operante nel rispetto degli artt. 3.11.6 – 3.11.7 e 3.11.8 del Regolamento Comunale d'Igiene (RCI);

- 3) Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese: nota del 22.02.2023, di prot. n. 864 (atti prov.li prot. PEC n. 9571 del 22.02.202), con la quale, acquisito il parere della Società Alfa S.r.l. (nota del 3.11.2022, di prot. n. 13398), ha formulato parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ed ha trasmesso l'Allegato Tecnico n. 1/2023 relativo alle Emissioni Idriche;

RILEVATO che l'Allegato Tecnico riferito alle EMISSIONI SONORE" trasmesso dal Comune di Caronno Pertusella è parzialmente privo delle prescrizioni di carattere generale con le quali sono stabiliti i limiti di zonizzazione, la Provincia di Varese provvederà a sostituire lo stesso inserendo le prescrizioni di carattere generale adottate per gli impianti di gestione rifiuti;

FATTO PRESENTE che:

- come previsto dall'art. 208 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione unica riguarderà tutti i titoli abilitativi richiesti;
la Provincia di Varese, in relazione allo scarico delle acque di seconda pioggia in pozzo perdente, nell'atto autorizzativo prescriverà, nei confronti dell'Impresa, l'obbligo di autocontrollo annuale sui reflui;
- ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Ecosoluzioni S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11, mediante interrogazione in data 5.10.2022, al sistema di certificazione antimafia del Ministero dell'Interno, la quale ha dato esito negativo;

RICORDATO che, come disposto dall'art. 208, comma 11, lett. g), l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinata alla presentazione all'Autorità competente di una garanzia finanziaria;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti:

- è determinato in € 78.067,36.= l'ammontare complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
 - messa in riserva [R13] di 720 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 35.324,00.=. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - deposito preliminare [D15] di 180 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 31.791,60.=;
 - deposito preliminare [D15] di 30 mc di rifiuti non pericolosi (sovvalli), decadenti dalle operazioni di recupero, pari a € 5.298,60.=;
 - recupero [R12] e smaltimento [D13] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 15.000 tonnellate, pari a € 28.260,52.=;

FATTO PRESENTE che con l'istanza iniziale, l'Impresa ha trasmesso gli elaborati grafici definitivi, ed in particolare:

- Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - 12 settembre 2022;
- Tav. n. 2 - Planimetria generale con schema fognatura - aggiornamento settembre 2022;

FATTO RILEVARE altresì che l'art. 179 (*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce quanto segue:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...) ..;
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il

miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

FATTO PRESENTE che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e che il presente atto riguarda esclusivamente la gestione rifiuti, le emissioni idriche e quelle sonore;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, in conformità agli elaborati grafici "*Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - 12 settembre 2022*" e "*Tav. n. 2 - Planimetria generale con schema fognatura - aggiornamento settembre 2022*", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICORDATO che le caratteristiche dell'impianto di gestione rifiuti, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi, i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le varie emissioni generate e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività sono riportate negli Allegati Tecnici e negli elaborati grafici sopraindicati;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. e di procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12] e di smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi, allo scarico dei reflui in pubblica fognatura ed alle emissioni sonore generate dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consigliere Provinciale P.V. n. 68 del 29.12.2022 è stato approvato il bilancio di Previsione Finanziario 2023-2024-2025;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 61 del 28.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e relativa Nota di Aggiornamento;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 2 dell'11.01.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 50 del 28.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano della Performance - Pdo 2022-2024;
- il decreto presidenziale n. 275 del 30.11.2021 con il quale è stato attribuito all'Ing. Gabriele Olivari l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica;
- i decreti dirigenziali n. 54 del 17.02.2022 e n. 69 del 28.02.2022, rispettivamente di attribuzione di incarico di posizione organizzativa e nomina a responsabile del Settore Ambiente al Dott. Gianluigi Battagion e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile del Settore e dei soggetti coinvolti nel procedimento, relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal paragrafo 12.12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2024", allegato alla deliberazione presidenziale n. 51/2022;

ATTESO che il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Ecosoluzioni S.r.l., di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12] e di smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, allo scarico dei reflui in pubblica fognatura ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372 con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, ed in conformità agli elaborati grafici "*Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - 12 settembre 2022*" e "*Tav. n. 2 - Planimetria generale con schema fognatura - aggiornamento settembre 2022*", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

A. il rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, al gestore dell'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. con sede legale ed impianto in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372, dell'autorizzazione:

A.1 all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12] e di smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;

A.2 allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06;

A.3 nulla osta relativamente all'impatto acustico, ai sensi della legge 447/95, derivanti dall'attività svolta presso il sito, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" ed in conformità agli elaborati grafici "*Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - 12 settembre 2022*" e "*Tav. n. 2 - Planimetria generale con schema fognatura - aggiornamento settembre 2022*", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DISPONE

1. che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:

1.1 autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, per l'esercizio delle operazioni recupero [R13, R12] e di smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;

1.2 autorizzazione scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06

1.3 nulla osta relativamente all'impatto acustico, ai sensi della legge 447/95;

2. che, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'impianto è di pubblica utilità;

3. che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di dieci (10) anni a decorrere dalla data di adozione dello stesso e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima della scadenza, salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che interverranno nel periodo di validità del presente atto;

4. di far presente che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia del contratto di locazione commerciale stipulato in data 23.05.2019 con la Società DUE EMME IMMOBILIARE S.r.l. per un periodo di anni sei (6), tacitamente rinnovabili, con scadenza attualmente fissata al 31.05.2025, in virtù del quale l'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. ha la disponibilità dell'area di Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372, ove insiste l'impianto;

5. che, per le motivazioni di cui al precedente punto 4., l'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. deve comunicare alla Provincia di Varese, alla scadenza del periodo di efficacia del contratto di locazione del 23.05.2019, l'avvenuto rinnovo, anche in forma tacita, dello stesso e quindi il mantenimento della disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento anche per il successivo periodo, fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità; l'Impresa è comunque tenuta ad informare immediatamente, per iscritto, la Provincia di Varese riguardo ad ogni eventuale richiesta di restituzione dell'immobile fatta dal locatore ai sensi dell'art. 1810 C.C. che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata o la modifica del contratto in questione;
6. che il lay-out dell'impianto e le operazioni di gestione rifiuti ivi svolte e le emissioni generate dall'attività (in atmosfera, idriche e sonore) rispettino le condizioni e le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" e in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - 12 settembre 2022" e "Tav. n. 2 - Planimetria generale con schema fognatura - aggiornamento settembre 2022";
7. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
8. che, in fase realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Caronno Pertusella, l'A.T.S. dell'Insubria e l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la Società Alfa S.r.l.;
9. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI° della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopraccitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
10. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
11. che copia completa dell'istanza e di tutti gli elaborati tecnici, del presente atto e dei relativi allegati siano tenuti presso l'impianto;
12. che qualora l'Autorizzazione Unica preveda l'esecuzione di autocontrolli riguardanti gli scarichi idrici industriali con recapito in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera (ivi comprese quelle di messa a regime per nuovi impianti) ed il piano gestione solventi, la presentazione degli esiti degli stessi dovrà essere effettuata, a partire dalla data che verrà definita da Regione Lombardia, attraverso l'utilizzo dell'applicativo "AUA Point", introdotto e regolamentato dalla d.g.r. n. 2481 del 18.11.2019 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 2.12.2019), come modificato dalla d.g.r. n. 4027 del 14.12.2020 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 53 del 30.12.2020), disponibile in fase sperimentale a partire dall'1.01.2020; fino a tale data il Gestore dell'insediamento può scegliere se utilizzare l'applicativo informatico o effettuare la trasmissione via posta elettronica certificata. In ogni caso i rapporti di prova, unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni specifiche del presente allegato, dovranno essere conservati presso il sito dell'Impresa;
13. di determinare in € 78.067,36.= l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente a:

- messa in riserva [R13] di 720 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi. L'Impresa deve inviare tali rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
- deposito preliminare [D15] di 180 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- deposito preliminare [D15] di 30 mc di rifiuti non pericolosi (sovvalli), decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento;
- recupero [R12] e smaltimento [D13] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 15.000 tonnellate.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/2000, 5964/2001 e 19461/2004. Successivamente all'accettazione della garanzia stessa, verrà disposto lo svincolo della polizza n. 469560 del 29.04.2013 emessa dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A., prestata ed accettata dalla Provincia di Varese con nota del 10.05.2013, prot. n. 41056;

14. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 13. entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
15. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di accettazione della fideiussione di cui al punto 13.;
16. nel rispetto delle modalità indicate e secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, deve essere comunque data comunicazione alla Provincia di Varese, al Comune competente, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, di eventuali modifiche amministrative o impiantistiche riferite ad attività già autorizzate;
17. che l'impianto e/o l'attività di recupero dei rifiuti rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011; pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso di Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
18. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Caronno Pertusella, all'A.T.S. dell'Insubria, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed alla Società Alfa S.r.l.;
19. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. Il subentrante potrà svolgere l'attività in seguito al ricevimento dell'atto provinciale di voltura, la cui trasmissione sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare dell'autorizzazione;
20. che in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

INFORMA

- che, come disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre

1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso;

- che tutti i riferimenti normativi e regolamentativi riguardanti la presente autorizzazione sono richiamati negli Allegati parti integranti del presente provvedimento;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

DA' ATTO CHE

- sono state acquisite le dichiarazioni relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, previste al paragrafo 12.12 "Il conflitto di interessi" del PTPC 2021-2023;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento è il Dott. Gianluigi Battagion;

DISPONE

- Il provvedimento, come da vigenti disposizioni, viene inserito nel portale regionale Procedimenti: <https://www.procedimenti.servizirl.it>
per l'inoltro a:
 - Ecosoluzioni S.r.l.
ecosoluzioni@arubapec.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Comune di Caronno Pertusella
comune.caronnoptusella@pec.regione.lombardia.it
 - Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. dell'Insubria
protocollo@pec.ats-insubria.it
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it
 - Alfa S.r.l.
pec@pec.alfavarese.it
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese e presso il competente Ufficio comunale.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 3 pagine

EMISSIONI SONORE

| | |
|----------------------------------|--|
| Ragione Sociale | Ecosoluzioni S.r.l. |
| C.F./P.IVA | 01522880127 |
| Indirizzo sede legale | Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372 |
| Indirizzo impianto | Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372 |
| Attività | Recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi |
| Zona urbanistica di insediamento | D1 – Produttivo consolidato |
| Zonizzazione acustica | Classe V: Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni |

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

- 1.1** l'attività esercitata dall'Impresa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e della d.g.r. 8 marzo 2003, n. 8313 (art. 4).
Presso l'impianto, secondo le categorie di cui agli allegati B e C della parte IV del D.Lgs 152/06, vengono effettuate operazioni di:
- 1.1.1** messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi e decadenti dalle operazioni di recupero;
 - 1.1.2** deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero [R12];
 - 1.1.3** recupero [R12] e raggruppamento preliminare [D13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, limitatamente alla selezione e cernita;
- 1.2** l'area complessiva utilizzata dalla Società Ecosoluzioni S.r.l., la quale resterà invariata anche a seguito dell'avvio dell'attività in argomento è di mq 2.635,69, di cui 668,48 mq coperta e 1.658,80 mq scoperta;
- 1.3** l'impianto si localizza in Via E. Fermi n. 372;
- 1.4** l'insediamento produttivo è costituito da un capannone risalente agli anni 90, all'interno del quale viene svolta l'attività di recupero rifiuti e da un corpo di fabbrica destinato ad uffici e servizi igienici. Le principali apparecchiature sono: un carrello elevatore, un sollevatore a polipo e 5 autocarri per il trasporto dei rifiuti;
- 1.5** l'impianto funziona nei seguenti orari in periodo diurno (06:00 – 22:00):
- dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30;
- 1.6** i ricettori più sensibili alla rumorosità che si individuano nelle aree circostanti all'impianto in oggetto consistono:
- negli uffici di un insediamento industriale limitrofo alla ditta "Ecosoluzioni", posti ad una distanza di circa 50 m in direzione nord.
- Gli edifici residenziali risultano posti ad oltre 200 m di distanza dall'area di interesse, sempre in direzione nord. Data detta distanza, si ritiene che la rumorosità della ditta in questione presso i suddetti ricettori residenziali sia ininfluenza.
- L'area risulta caratterizzata dalla rumorosità derivante dall'attività in esame, dai contributi acustici di altre diverse attività produttive della zona e dalla rumorosità derivante dal traffico veicolare presente sulle limitrofe infrastrutture stradali;
- 1.7** in corrispondenza del lato nord dell'area entro cui si localizza l'impianto in esame, a distanza di circa 9 mt, è presente la viabilità a rilevanza locale di Via Fermi; mentre i restanti confini sono definiti da altre

edificazioni di tipo produttivo. In direzione nord-est, ad una distanza minima di 380 mt lineari, è presente la linea ferroviaria Milano- gestita da Ferrovie Nord, società del Gruppo FNM, che si sviluppa lungo la direzione nord-ovest/sud-est. Verso sud ed ovest, ad una distanza lineare minima di 285 mt, è presente Corso della Vittoria, che scorre parallelamente alla citata linea ferroviaria, qualificata nel Piano urbano del traffico come strada urbana di quartiere (tipo E);

- 1.8** il Comune di Caronno Pertusella ha approvato la Variante Puntuale del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale con atto di C.C. n. deliberazione n. 39 del 26.11.2021. L'area dell'insediamento ricade in **Classe V - Aree prevalentemente produttive - Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.**

I limiti sono i seguenti:

| Valori limite assoluti di emissione | | Leq in dB(A) |
|---|--------------------------------|--------------|
| Classe di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
| V Aree prevalentemente industriali | Diurno (06.00 - 22.00) | 65 |
| | Notturmo (22.00 - 6.00) | 55 |

| Valori limite assoluti di immissione | | Leq in dB(A) |
|---|--------------------------------|--------------|
| Classe di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
| V Aree prevalentemente industriali | Diurno (06.00 - 22.00) | 70 |
| | Notturmo (22.00 - 6.00) | 60 |

| Valori limite differenziali di immissione | | Leq in dB(A) |
|---|--------------------------------|--------------|
| Classe di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
| V Aree prevalentemente industriali | Diurno (06.00 - 22.00) | 5 |
| | Notturmo (22.00 - 6.00) | 3 |

Note

Tali valori non si applicano:

- nelle aree classificate in classe VI della Tab. A [classificazione del territorio comunale (art. 1)];
- in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- alla rumorosità prodotta:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1** l'Impresa dovrà rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune, approvato con atto sopra indicato, con riferimento ai valori limite della Legge 447/95 e del d.p.c.m. del 14 novembre 1997 riportati nella seguente tabella:

| Classe acustica | Descrizione | Valori limite assoluti di immissione dB(A) | | Valori limite di emissione dB(A) | |
|-----------------|-----------------------------------|--|----------|----------------------------------|----------|
| | | Diurno | Notturmo | Diurno | Notturmo |
| I | Aree particolarmente protette | 50 | 40 | 45 | 35 |
| II | Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 | 50 | 40 |
| III | Aree di tipo misto | 60 | 50 | 55 | 45 |
| IV | Aree di intensa attività umana | 65 | 55 | 60 | 50 |
| V | Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 | 65 | 55 |
| VI | Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 | 65 | 65 |

I valori limite differenziali di immissione dovranno essere rispettati qualora non ricorrano i casi di esclusione/applicazione riportati nelle note in calce alla specifica tabella riportata al precedente punto 1.7;

- 2.2** dovrà essere eseguita, ad attività di gestione rifiuti a regime e comunque non oltre diciotto (18) mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, campagna di monitoraggio sulle emissioni sonore al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dal vigente piano di zonizzazione acustica comunale, da quanto stabilito dalla l. 477/95 e la congruità con quanto previsto dalla relazione di impatto acustico. Si dovrà in particolare eseguire analisi di dettaglio per il limite di emissione diurno. Le risultanze dovranno essere trasmesse entro quindici (15) giorni dal loro ricevimento alla Provincia di Varese, al Comune di Caronno Pertusella, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria. Nello specifico dovrà essere eseguita, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma, misure in continuo presso i recettori individuati dallo studio di valutazione di impatto acustico in giornata lavorativa infrasettimanale. I rilevamenti fonometrici dovranno rappresentare tutte le attività previste nel nuovo impianto (sorgenti interne e traffico indotto) e la situazione di massima contemporaneità delle sorgenti di rumore verificabile. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentato piano di risanamento acustico, il quale dovrà essere approvato dal Comune di Caronno Pertusella. Successive le campagne dovranno essere eseguite ogni diciotto (18) mesi da quella precedente;
- 2.3** le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal d.m. 16 marzo 1998 e s.m.i., da tecnico competente in acustica ambientale, autorizzato a svolgere tale attività in Regione Lombardia;
- 2.4** qualora si intendano realizzare modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici presso i principali ricettori sensibili e al perimetro dell'insediamento da concordare con il Comune ed A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. I livelli di immissione sonora devono essere verificati in corrispondenza di punti significativi nell'ambiente esterno abitativo. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia di Varese, al Comune di Caronno Pertusella, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria.

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 6 pagine

EMISSIONI IDRICHE

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Ragione Sociale | Ecosoluzioni S.r.l. | |
| C.F./P.IVA | 01522880127 | |
| Indirizzo sede legale | Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372 | |
| Indirizzo impianto | Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372 | |
| Attività specifica | Raccolta e smaltimento di rifiuti non pericolosi | |
| Codice ATECO 2007 | 38.21.09 | |

1. DESCRIZIONE INSEDIAMENTO

Il lotto presenta una superficie complessiva di circa 2.635,69 mq (di cui 668,48 mq sono superfici coperte e 1.967,21 mq sono superfici scoperte); delle superfici scoperte 1.658,80 mq sono impermeabili, mentre i restanti 308,41 mq sono drenanti.

2. MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE DI SCARICO

Acque reflue domestiche: dall'insediamento decadono acque reflue di natura domestica provenienti dai servizi igienici, recapitate in pubblica fognatura previa decantazione in fossa Imhoff;

Acque reflue industriali: dall'insediamento non decadono acque reflue di tipo industriale;

Acque di dilavamento dei piazzali (prime piogge): le acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale esterno dove risulta ubicata la pesa e dove sono alloggiati i container vuoti sono raccolte a mezzo di caditoie e inviate previa separazione e trattamento alla fognatura comunale;

Acque di dilavamento dei piazzali (seconde piogge): sono recapitate in pozzo perdente per smaltimento delle acque meteoriche, senza subire alcun tipo di trattamento;

Acque derivanti dalle coperture: sono raccolte dalla rete delle acque meteoriche dell'insediamento e convogliate tal quali al pozzo perdente per essere dispersi localmente nel sottosuolo;

3. ANALISI TECNICA MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE DI SCARICO

L'azienda, come dichiarato, rientra nell'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia, conformemente alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/2006, per cui separa in un'apposita rete di raccolta e convogliamento le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le recapita in pubblica fognatura.

▪ **Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne - impianto di trattamento**

L'impianto di trattamento è costituito dai seguenti comparti:

- vasca con scolmatore acque di prima pioggia
- disoleatore
- pozzetto prelievo campioni
- misuratore di portata

É presente un misuratore di portata sulla linea delle acque di I pioggia;

4. DESCRIZIONE PUNTI DI SCARICO E PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Nell'area sono presenti due punti di allaccio alla fognatura nera comunale aventi le seguenti caratteristiche:

| N. | Tipologia di acque reflue scaricate | Frequenza dello scarico | Ubicazione punto di allaccio | Coordinate UTM – WGS84 | | CODICE SCARICO RIAL |
|----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | X | Y | |
| S1 | - acque di prima pioggia | Discontinuo | fognatura comunale nera via Fermi | 503.374 | 5.050.527 | 012034R0270001T |
| S2 | - acque reflue domestiche | Discontinuo | fognatura comunale nera via Fermi | | | |

5. SCARICO ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA – PRESCRIZIONI

- 5.1 gli scarichi in fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.L.gs 152/2006, nonché effettuati nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e, relativamente alle acque di prima pioggia, nel rispetto del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- 5.2 il quantitativo medio annuo previsto per lo scarico ed ammesso in pubblica fognatura non dovrà discostarsi da quanto dichiarato in domanda, oltre alle acque di prima pioggia;
- 5.3 ai sensi dell'art. 49 del regolamento del servizio idrico integrato deliberato dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese il 22.03.2022, adottato dal Gestore unico del SII "Alfa S.r.l.", è necessario prevedere, in accordo con Alfa S.r.l., alla disconnessione delle fosse Imhoff;
- 5.4 che l'Impresa Ecosoluzioni S.r.l., **entro e non oltre 6 (sei) mesi** dalla data di efficacia della presente autorizzazione, proceda come di seguito indicato:
- 5.4.1 comunicare alla Provincia di Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed al gestore del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l., l'avvenuta disconnessione delle fosse Imhoff;
- 5.4.2 adegui il sistema di separazione dei volumi di prima pioggia. Il sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne dovrà essere conforme alle disposizioni del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006 n. 4 ed al Regolamento del SII; in particolare dovrà essere installata una vasca di prima pioggia a perfetta tenuta, dimensionata in modo da trattenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte nella vasca, dovrà essere entro 96 ore dal termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/sec, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm. La vasca di prima pioggia dovrà avere un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderla a riempimento avvenuto;
- 5.5 le vasche di prima pioggia dovranno essere dimensionate per contenere solo il volume di acqua di prima pioggia decadente dalle superfici scolanti collettate;
- 5.6 le vasche di raccolta di prima pioggia dovranno risultare vuote all'inizio di ogni evento meteorico, così come definito dall'art. 2 c. 1 lett a) del R.R. 04/2006 e s.m.i.). Pertanto, dovrà essere calcolato in modo congruo il tempo di svuotamento delle stesse affinché all'inizio di ogni evento meteorico sia a disposizione l'intero volume di raccolta. Le operazioni di evacuazione della vasca di prima pioggia dovranno quindi anticipare il successivo evento meteorico pari al tempo strettamente necessario allo svuotamento della stessa. Lo svuotamento dovrà pertanto concludersi allo scadere del termine previsto all'art. 2 c. 1 lett a) del R.R. 04/2006 e s.m.i. dalla fine dell'ultima precipitazione e iniziare a una distanza di tempo da tale termine pari alla durata dello svuotamento;
- 5.7 dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia di Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed alla Società Alfa S.r.l., dell'avvenuto adeguamento del sistema di separazione dei volumi di prima pioggia;

- 5.8 su indicazione del gestore del S.I.I. Alfa S.r.l., la portata media oraria per lo svuotamento delle vasche deve essere pari a 1 l/sec, con punte massime istantanee di 3 l/s;
- 5.9 siano mantenuti efficienti ed accessibili i punti assunti per il campionamento e la misurazione degli scarichi (Art. 101 del d.lgs. 152/06) e, se non presenti, dovranno essere realizzati;
- 5.10 le dimensioni del pozzetto separatore e le caratteristiche del manufatto disoleatore/dissabbiatore devono essere sufficienti affinché, in caso di eventi meteorici di breve durata ed elevata intensità caratteristici della zona, le acque meteoriche di prima pioggia non confluiscano nel pozzo perdente;
- 5.11 eventuali manufatti disoleatori/degrassatori/dissabbiatori devono essere regolarmente controllati per verificare l'assenza di accumuli di sedimenti, olii, grassi, fanghi, ecc.;
- 5.12 i manufatti dovranno essere regolarmente controllati e bonificati a cura di ditta specializzata. I relativi certificati di smaltimento dovranno essere conservati e messi a disposizione degli enti preposti alle eventuali ispezioni;
- 5.13 dovrà essere tenuto un registro di manutenzione in cui siano annotati tutti gli interventi effettuati sugli impianti. Tale documento dovrà essere tenuto a disposizione dei tecnici preposti alle eventuali ispezioni;
- 5.14 dovranno essere effettuate con **periodicità annuale** ed inviate alla Provincia di Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, al Comune di Caronno Pertusella ed al gestore del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l. (a quest'ultimo con la modalità indicata sul sito aziendale: www.alfavarese.it) entro 30 gg dal ricevimento degli esiti e comunque **non oltre il 28 febbraio di ogni anno**, relativamente all'anno solare precedente, analisi chimico-fisiche delle acque reflue di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne, relativamente ai parametri:
- pH
 - COD
 - BOD₅
 - COD a pH 7
 - solidi sospesi totali
 - azoto ammoniacale
 - azoto totale (TKN)
 - idrocarburi totali
 - tensioattivi totali
 - fosforo totale
 - cromo totale
 - ferro
 - nichel
 - rame
 - zinco
 - piombo
 - alluminio

e qualunque altro parametro, tra quelli elencati nella Tab. 5 dell'Allegato 5 del d.lgs. 152/06, che per qualunque motivo, in funzione del ciclo produttivo e delle materie prime utilizzate, potrebbe essere presente nello scarico.

Relativamente al parametro idrocarburi, le analisi chimiche dovranno essere condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute tali da garantire l'ottenimento di valori con precisione pari almeno a 1/10 dei valori di concentrazione limite.

Sui referti d'analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita l'analisi.

Le analisi dovranno essere svolte da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti e/o certificato ISO 9001; i referti dovranno essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dei tecnici nel caso di ispezione;

- 5.15** il sistema di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4;
- 5.16** le superfici scolanti devono essere idraulicamente disconnesse dalle aree verdi presenti; inoltre non dovranno essere svolte attività che possano comportare rischi di contaminazione delle matrici ambientali;
- 5.17** tutte le eventuali zone per lo stoccaggio di sostanze fluide potenzialmente inquinanti dovranno essere attrezzate con bacino di contenimento a perfetta tenuta nonché di sistema per la protezione dagli agenti atmosferici. Il bacino dovrà avere una capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo stoccato e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande. Analogamente, per le sostanze in polvere potenzialmente inquinanti, dovrà essere garantito un sistema per la protezione dagli agenti atmosferici;
- 5.18** i piazzali e le superfici scolanti devono essere mantenuti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche;
- 5.19** al fine di evitare eventuali rischi di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali da sostanze potenzialmente inquinanti sono da prevedere accorgimenti e procedure atti a contenere sversamenti accidentali di sostanze liquide o in polvere e che evitino il trascinarsi di sostanze e materiali inquinanti depositati nelle aree all'aperto esposte agli agenti atmosferici
- 5.20** non potrà essere installata tubazione di supero da pozzo perdente alla fognatura nera o mista;
- 5.21** **entro il 28 febbraio** di ogni anno dovrà essere comunicata, in autocertificazione, al Comune di Caronno Pertusella, alla Provincia di Varese, al gestore del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l. (a quest'ultimo con la modalità indicata sul sito aziendale: www.alfavarese.it), ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese la quantità/qualità di ogni singola tipologia di acque reflue scaricate nel corso dell'anno solare precedente. Detta comunicazione dovrà chiaramente riportare la metodologia di calcolo nonché, in caso di utilizzo del metodo pluviometrico, i dati pluviometrici assunti per il calcolo medesimo;
- 5.22** gli strumenti di misura delle acque meteoriche di dilavamento scaricate in pubblica fognatura dovranno essere mantenuti sempre funzionanti e in perfetta efficienza; qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, alla Provincia di Varese, all'A.R.P.A., al Comune di Caronno Pertusella ed al gestore del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l.;
- 5.23** è vietato lo scarico di sostanze tossiche o venefiche che possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e/o degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recipiente finale o all'impianto di depurazione centralizzato, come: benzina, benzene, nafta, olio, qualsiasi altro liquido, solido o gas infiammabile o esplosivo;
- 5.24** dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, alla Provincia di Varese, all'A.R.P.A., al Comune di Caronno Pertusella ed al gestore del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l. qualsiasi evento che comporti significative alterazioni del regime di scarico, con particolare riguardo alle sue caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche e che possa determinare, per tale motivo, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (anomalie nel funzionamento dell'impianto di trattamento e/o nel ciclo di produzione, scarichi anomali immessi nella pubblica fognatura in conseguenza degli eventi citati, ecc.);
- 5.25** dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o in caso di trasferimento dello stesso;
- 5.26** qualsiasi modifica della ragione sociale, della tipologia di produzione, della rete di fognatura, della destinazione d'uso, del titolare dello scarico, dei quantitativi scaricati superiore al 20% di quelli autorizzati e ogni qualsiasi difetto o guasto che si verificasse nelle condotte stesse sino al punto di recapito della condotta nella pubblica fognatura dovrà essere comunicata al

Comune, alla Provincia di Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed al gestore del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l.;

- 5.27** dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed alla Provincia di Varese, qualsiasi modifica della rete di fognatura e l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, in quanto sarà valutata la necessità di rilasciare nuova autorizzazione;
- 5.28** è fatto obbligo richiedere la voltura dell'autorizzazione allo scarico in caso di cambio di titolarità dell'attività da cui origina lo scarico stesso;
- 5.29** l'Ufficio d'Ambito ed il gestore unico del S.I.I. Alfa S.r.l. sono autorizzati, ai sensi di legge e per quanto di competenza, ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio o regolamentari, della normativa in vigore e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

6. SCARICO ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI SECONDA PIOGGIA NEL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO - PRESCRIZIONI

6.1 lo scarico dei reflui deve essere conforme a quanto stabilito dall'Allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, che si riassumono sinteticamente:

- deve essere rispettata la differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda che non dovrà essere inferiore a due (2) metri;
- il pozzo perdente deve essere periodicamente controllato per verificare che non ci siano accumuli di sedimenti e/o fanghi, nonché intasamento del pietrisco e dei terreni limitrofi, verificando che non ci siano impaludamenti del terreno circostante;
- lo scarico, in corrispondenza del pozzetto di campionamento, deve essere conforme ai limiti di accettabilità imposti dalla Tab. 4, Allegato 5, alla Parte Terza, del d.lgs. 152/06 e/o ai limiti regionali definiti ai sensi dell'art. 101, comma 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando il divieto di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato;

6.2 deve essere garantita la separazione e la separata campionabilità dei reflui, pertanto, non vi deve essere commistione delle linee a monte del pozzetto di ispezione e campionamento;

6.3 con periodicità annuale, sugli scarichi delle acque di II^a pioggia dell'insediamento, in corrispondenza del pozzetto di prelievo ed in concomitanza di evento meteorico che comporta l'attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere eseguite analisi al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dalla Tabella 4, dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del d.lgs. 152/06 ed ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 152/06 i limiti tabellari non potranno essere conseguiti mediante diluizione.

Dovranno essere eseguite da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 o certificato ISO 9001, in corrispondenza del pozzetto situato a monte dello scarico di seconda pioggia, il prelievo di campione di acque da sottoporre ad analisi chimico-fisiche per la ricerca dei seguenti parametri:

- pH
- COD
- BOD₅
- COD a pH 7
- solidi sospesi totali
- azoto ammoniacale
- azoto totale (TKN)
- idrocarburi totali
- tensioattivi totali
- fosforo totale
- cromo totale
- ferro

- nichel
- rame
- zinco
- piombo
- alluminio

Sui referti d'analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita l'analisi.

Tali referti dovranno essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione della Provincia di Varese e dei tecnici dell'A.R.P.A., in caso d'ispezione.

I referti di analisi dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Settore Ambiente della Provincia di Varese;

- 6.4** ai sensi dell'art. 3, comma 3, del r.r. 4/2006, qualora dopo accertamento risulti che tali reflui siano contaminati dalle attività di cui al comma 2, lett. b), verranno sottoposti alla medesima disciplina delle acque di prima pioggia; pertanto l'Impresa è tenuta a presentare una proposta progettuale, corredata da un crono-programma, alla Provincia di Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese che preveda gli interventi da porre in atto ed ulteriori misure di prevenzione e/o separazione e/o trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia attualmente scaricate negli strati superficiali del sottosuolo;
- 6.5** i limiti di accettabilità degli scarichi dovranno essere rispettati ai pozzetti finali, posti subito a monte del punto di dispersione, gli stessi inoltre dovranno essere mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti;
- 6.6** tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento; a tale scopo i materiali o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere tenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, si dovrà procedere al loro contenimento con idonei prodotti, nonché dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali assorbenti;
- 6.7** qualsiasi modifica della rete fognaria, al processo di formazione dello scarico o l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, nonché della destinazione d'uso e/o della titolarità dello scarico, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Varese e comunicata al Comune di Caronno Pertusella;
- 6.8** qualsiasi evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto.

**ALLEGATO TECNICO
composto da n. 12 pagine**

GESTIONE RIFIUTI

| | |
|--|---|
| Ragione Sociale | Ecosoluzioni S.r.l. |
| C.F./P.I. | 01522880127 |
| Indirizzo sede legale | Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372 |
| Indirizzo impianto | Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372 |
| Attività | Recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi |
| Operazioni (ex Allegati B e C al d.lgs. 152/06) | <ul style="list-style-type: none"> - Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi - Deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi - Deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalla selezione/cernita - Recupero [R12] di rifiuti non pericolosi - Smaltimento [D13] di rifiuti non pericolosi |

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto, avente una superficie totale di mq 2635,69, di cui 668,48 mq coperta e 1658,80 mq scoperta, interessa il mappale n. 5970 del foglio 2 del Comune censuario di Caronno Pertusella. Dal Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Caronno Pertusella con nota del 12.01.2023, di prot. n. 811/2023, risulta che il suddetto mappale, secondo il PGT vigente ricade in zona "D1 – Produttivo consolidato e che lo stesso è interessato dalla "Fascia di rispetto degli elettrodotti (20 mt dall'elettrodotto)". In relazione al suddetto vincolo, la Società Terna Rete Italia, a seguito di specifica richiesta di parere inoltrata dalla Società Ecosoluzioni S.r.l., con nota del 19.06.2012, di prot. n. P2010001585, ha individuato il Comune di Caronno Pertusella per la valutazione circa la compatibilità degli interventi da realizzarsi con l'impianto elettrico preesistente. Non sono presenti altri vincoli di cui alla d.g.r. n. 6408 del 23.05.2022. Non è prevista la realizzazione di nuove opere o consumo di ulteriore superficie rispetto a quanto già autorizzato né modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi. L'Impresa, con nota del 26.04.2022, ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/2018 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione di richiesta della verifica del rischio idraulico. Non è prevista la realizzazione di nuove opere o consumo di ulteriore superficie rispetto a quanto già autorizzato. L'area dell'impianto risulta in disponibilità all'Impresa mediante contratto di locazione commerciale stipulato in data 23.05.2019, per la durata di anni sei (6), con la Società DUE EMME IMMOBILIARE S.r.l., proprietaria dell'insediamento, con scadenza al giorno 31.05.2025;
- 1.2** presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:
- 1.2.1** messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi e decadenti dalle operazioni di recupero;
- 1.2.2** deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero[R12];
- 1.2.3** recupero [R12] e raggruppamento preliminare [D13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, limitatamente alla selezione e cernita;
- 1.3** i volumi massimi autorizzati in stoccaggio provvisorio [R13, D15], sono i seguenti:
- 1.3.1** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi pari a 720 mc;
- 1.3.2** deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, pari a 180 mc;
- 1.3.3** deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione e cernita, pari a 30 mc;
- 1.4** il quantitativo massimo complessivo annuo autorizzato di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad

operazioni di recupero [R12] e di smaltimento [D13], limitatamente alla selezione e cernita, è di 15.000, per un quantitativo giornaliero di 60 t/g;

1.5 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- 1.5.1** Settore **A**, avente superficie di mq 37,50, destinato alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto;
- 1.5.2** Settore **B**, avente superficie di mq 140,84, destinato alle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi per un quantitativo di 300 mc, da sottoporre alle operazioni di selezione e cernita presso l'impianto;
- 1.5.3** Settore **B1**, avente superficie di mq 11,20, destinato alle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi costituiti da RAEE, per un quantitativo di 20 mc;
- 1.5.4** Settore **C**, avente superficie di mq 60,40, destinato alle operazioni di deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo di 150 mc, da sottoporre alle operazioni di selezione e cernita [D13] presso l'impianto;
- 1.5.5** Settore **D**, avente superficie di mq 50,40, destinato alle operazioni di selezione e cernita [R12, D13] dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto;
- 1.5.6** Settore **E**, avente superficie di mq 56,00, destinato alle operazioni di stoccaggio [R13 e D15], in cassoni, dei rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione e cernita, per un quantitativo di 60 mc;
- 1.5.7** Settore **F**, avente superficie di mq 44,00, destinato alle operazioni di stoccaggio provvisorio [D15] in cassone dei rifiuti provenienti dall'attività di trattamento (sovvali), per un quantitativo di 30 mc;
- 1.5.8** Settore **G**, ubicato all'esterno del capannone, avente superficie di mq 280,35, destinato alle operazioni di stoccaggio, in cassoni chiusi (n. 13), dei rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione e cernita [R12, D13], da avviare presso impianti terzi, per un quantitativo di 390 mc;

1.6 le tipologie di rifiuti non pericolosi, identificate con codici EER, sottoposte alle varie operazioni autorizzate, sono le seguenti:

| EER | R13 | R12 | D13 | D15 | SETTORE |
|--------|-----|------------------------------|------------------------------|-----|---------|
| | | limitato selezione e cernita | limitato selezione e cernita | | |
| 020103 | X | X | X | X | B - C |
| 020104 | X | X | X | X | B - C |
| 020304 | X | X | X | X | B - C |
| 020601 | X | X | X | X | B - C |
| 030105 | X | X | | | B |
| 030301 | X | X | | | B |
| 030308 | X | X | | | B |
| 040109 | X | X | X | X | B - C |
| 040209 | X | X | X | X | B - C |
| 040215 | X | X | X | X | B - C |
| 040221 | X | X | X | X | B - C |
| 040222 | X | X | X | X | B - C |
| 070213 | X | X | X | X | B - C |
| 070215 | X | X | X | X | B - C |
| 080318 | X | | | X | B - C |
| 101103 | X | X | X | X | B - C |
| 101112 | X | X | X | X | B - C |
| 101311 | X | | | | B - C |
| 120101 | X | X | | | B |
| 120102 | X | X | | | B |
| 120103 | X | X | | | B |
| 120104 | X | X | | | B |
| 120105 | X | X | X | X | B - C |
| 120113 | X | X | X | X | B - C |
| 120117 | X | X | X | X | B - C |
| 120121 | X | X | X | X | B - C |
| 150101 | X | X | | | B |

| EER | R13 | R12 | D13 | D15 | SETTORE |
|--------|-----|------------------------------|------------------------------|-----|---------|
| | | limitato selezione e cernita | limitato selezione e cernita | | |
| 150102 | X | X | X | X | B - C |
| 150103 | X | X | | | B |
| 150104 | X | X | | | B |
| 150105 | X | X | X | X | B - C |
| 150106 | X | X | X | X | B - C |
| 150107 | X | X | X | X | B - C |
| 150109 | X | X | X | X | B - C |
| 150203 | X | X | X | X | B - C |
| 160103 | X | X | X | X | B - C |
| 160112 | X | X | X | X | B - C |
| 160117 | X | X | | | B |
| 160118 | X | X | | | B |
| 160119 | X | X | X | X | B - C |
| 160120 | X | X | X | X | B - C |
| 160122 | X | X | X | X | B - C |
| 160214 | X | | | | B |
| 160216 | X | | | | B |
| 160304 | X | | | X | B - C |
| 160306 | X | | | X | B - C |
| 160604 | X | X | X | X | B - C |
| 160605 | X | X | X | X | B - C |
| 161104 | X | X | X | X | B - C |
| 170101 | X | X | X | X | B - C |
| 170102 | X | X | X | X | B - C |
| 170103 | X | X | X | X | B - C |
| 170107 | X | X | X | X | B - C |
| 170201 | X | X | | | B |
| 170202 | X | X | X | X | B - C |
| 170203 | X | X | X | X | B - C |
| 170302 | X | X | X | X | B - C |
| 170401 | X | X | | | B |
| 170402 | X | X | | | B |
| 170403 | X | X | | | B |
| 170404 | X | X | | | B |
| 170405 | X | X | | | B |
| 170406 | X | X | | | B |
| 170407 | X | X | | | B |
| 170411 | X | X | | | B |
| 170504 | X | X | X | X | B - C |
| 170604 | X | X | X | X | B - C |
| 170802 | X | X | X | X | B - C |
| 170904 | X | X | X | X | B - C |
| 191001 | X | X | | | B |
| 191002 | X | X | | | B |
| 191201 | X | X | | | B |
| 191202 | X | X | | | B |
| 191203 | X | X | | | B |
| 191204 | X | X | X | X | B - C |
| 191205 | X | X | X | X | B - C |
| 191207 | X | X | | | B |
| 191208 | X | X | X | X | B - C |
| 191209 | X | X | X | X | B - C |
| 191212 | X | | | X | B - C |
| 191302 | | | | X | C |
| 200101 | X | X | | | B |

| EER | R13 | R12 limitato selezione e cernita | D13 limitato selezione e cernita | D15 | SETTORE |
|--------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|
| 200102 | X | X | X | X | B - C |
| 200132 | | | | X | C |
| 200134 | X | X | | | B |
| 200138 | X | X | X | X | B - C |
| 200139 | X | X | X | X | B - C |
| 200140 | X | X | | | B |
| 200202 | X | X | X | X | B - C |
| 200301 | X | X | X | X | B - C |
| 200303 | | | | X | C |
| 200307 | X | X | X | X | B - C |

- 1.7 le tipologie di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di trattamento [R12, D13] effettuate in impianto e relativi codici EER, sono le seguenti:

| EER | TIPOLOGIE RIFIUTI | D15 |
|--------|--|-----|
| 191212 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 | X |

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato con il presente provvedimento e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato;
- 2.2 la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.3 l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 2.4 i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1.6, destinati in impianto alle sole operazioni di messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15] possono essere ritirati e posti in stoccaggio provvisorio a condizione che la Società, prima dell'accettazione degli stessi, acquisisca, dal produttore/detentore, le specifiche dei rifiuti medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero/smaltimento;
- 2.5 prima della ricezione dei rifiuti non pericolosi all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuto per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso può essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 2.6** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o trattamento, deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportata sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.7** i rifiuti identificati con i codici EER 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come "urbani", inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, se conferiti da:
- soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari qualora derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani e da impianti autorizzati alla messa in riserva [R13] ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - Imprese, qualora la tipologia di rifiuti non sia individuata nelle altre categorie del Catalogo Europeo Rifiuti oppure da attività identificate dall'Allegato L-quinquies, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/06 per le sole tipologie, autorizzate, individuate nell'Allegato L-quater a detto decreto legislativo; in entrambi i casi dovrà essere garantita, mediante idonea documentazione, la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.8** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.9** i rifiuti identificati con il codice EER 200301, potranno essere gestiti presso l'impianto esclusivamente qualora composti da frazioni non biodegradabili e putrescibili;
- 2.10** i rifiuti identificati con il codice EER 200303 "residui della pulizia stradale" devono essere stoccati in contenitori coperti e per un periodo massimo di giorni cinque dalla data di ricevimento, al fine di evitare l'attivazione di fenomeni aerobici naturali di degradazione biologica con conseguente origine di odori molesti;
- 2.11** i rifiuti costituiti da imballaggi, identificati con il CER 1501XX, potranno essere ritirati presso l'impianto esclusivamente se bonificati e quindi non contaminati da sostanze pericolose;
- 2.12** in relazione ai rifiuti EER 170504 e 200202 "terre e rocce" non potranno essere ritirati rifiuti che abbiano una concentrazione di contaminanti superiori ai limiti della colonna B di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/06 e comunque che provengano da siti contaminati e/o in bonifica; tutte le attività di avvio al recupero di cui all'art. 5 del d.m. 5.02.1998, nonché tutte le tipologie comprensive del EER 170504 individuate nell'Allegato 1 del suddetto decreto ministeriale, dovranno essere sottoposte a test di cessione (allegato 3 del d.m. 5.02.1998). Dovranno essere tenuti distinti i rifiuti di cui ai EER suddetti, tra quelli in colonna A da quelli con concentrazioni in cui le CSC sono comprese tra le colonne A e B;
- 2.13** i rifiuti identificati con i codici EER 020304, 020601, 020704 e 160306 (limitatamente agli integratori alimentari scaduti, ai cosmetici ed ai saponi) potranno essere ritirati presso l'impianto a condizione che gli stessi siano già stati confezionati dal produttore e, comunque non siano putrescibili e/o maleodoranti; gli stessi potranno essere stoccati presso l'impianto per un periodo massimo di giorni cinque dalla data di ricevimento;
- 2.14** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori;
- 2.15** qualora il carico di rifiuti venga respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore trasmettendo, via pec (istituzionale@pec.provincia.va.it), copia del formulario di identificazione riportante i motivi della mancata accettazione;
- 2.16** le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi devono essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria "Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - 12 settembre 2022", parte integrante del presente provvedimento;
- 2.17** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne

l'accettabilità;

- 2.18** nelle aree autorizzate (**1.5**) devono essere stoccate provvisoriamente (messa in riserva e/o deposito preliminare) solo le tipologie di rifiuti non pericolosi identificati al punto **1.6**, in conformità a quanto previsto dalla circolare regionale n. 4 approvata con d.d.g. 7.01.1998, n. 36, ed in particolare dalle "Norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità individuate dall'Impresa nel progetto, tutte richiamate;
- 2.19** nell'impianto non possono essere effettuati/e:
- 2.19.1** altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - 2.19.2** operazioni di miscelazione di rifiuti aventi codice EER diversi se non autorizzati;
 - 2.19.3** operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi codice EER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
 - 2.19.4** altri trattamenti non espressamente autorizzati;
- 2.20** la messa in riserva ed il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzata mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.21** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento alle operazioni di messa in riserva [R13] - tabella punto **1.6** - devono essere avviati, con cadenza non superiore ai sei (6) mesi, e nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, esclusivamente a trattamento [R12, D13] nel proprio sito ovvero ad idonei impianti terzi che svolgono effettivamente attività di recupero operanti in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi effettuino cicli di trattamento ottenendo materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW). Entro tale termine devono inoltre essere avviati a recupero presso terzi i rifiuti ottenuti dal trattamento di selezione/cernita [R12, D13] effettuato in sito. Nel caso in cui in fase di preparazione del carico da destinare a recupero presso terzi, risulti che la partita non sia effettivamente ed oggettivamente idonea al conferimento a tale impianto, gli stessi possono essere inviati a siti di smaltimento definitivo. Detto evento, da inquadrarsi come evento sporadico, deve essere riportato nello spazio "Annotazioni" del libro di carico e scarico rifiuti e al formulario di identificazione deve essere allegata la relativa ed esaustiva documentazione;
- 2.22** qualora dall'attività di trattamento [R12, D13] vengano ottenuti rifiuti aventi codice EER diversi da quelli riportati nella tabella di riferimento (**1.7**), l'Impresa dovrà comunicare via pec tale informazione, entro e non oltre dodici (12) ore, alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Lo stoccaggio provvisorio di tali nuove tipologie di rifiuti, di ottenimento saltuario e non preventivato, dovrà avvenire esclusivamente nei Settori **E** ed **F**. Nel caso in cui si ottenga dalla suddetta attività di recupero, una nuova tipologia di rifiuti con continuità, l'Impresa dovrà presentare specifica istanza di modifica alle operazioni di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- 2.23** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento alle sole operazioni di deposito preliminare [D15], ivi compresi quelli provenienti dalle operazioni di trattamento [D13] - devono essere avviati, con cadenza non superiore ai dodici (12) mesi, e nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, ad idonei impianti terzi che svolgono effettivamente attività di smaltimento;
- 2.24** i rifiuti non pericolosi in stoccaggio provvisorio [D15], ivi compresi quelli provenienti dalle operazioni di trattamento [D13] devono essere avviati a smaltimento, presso impianti regolarmente autorizzati, con cadenza almeno annuale;
- 2.25** nelle aree "**B** e **C**" non può essere effettuato contemporaneamente lo stoccaggio provvisorio [R13, D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, aventi caratteristiche merceologiche diverse;
- 2.26** la gestione delle suddette aree (**B** e **C**) dovrà avvenire con il posizionamento presso le stesse di idonea cartellonistica, da aggiornare ad ogni variazione, che indichi le tipologie di rifiuti con caratteristiche merceologiche effettivamente depositate ed ai fini della corretta tracciabilità dei vari flussi dovrà essere

tenuta adeguata ed esaustiva documentazione che riporti gli utilizzi delle zone, i movimenti ed i periodi di deposito ed ogni altra informazione necessaria a garantire il corretto svolgimento delle attività autorizzate;

- 2.27** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 2.28** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nelle lavorazioni) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 2.29** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.30** tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] e recupero/smaltimento [R12, D13], devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree devono inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
- 2.31** l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- 2.32** i rifiuti stoccati provvisoriamente nelle varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, devono essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito;
- 2.33** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.34** lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.35** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE (categorie individuate dal d.lgs. 49/14), deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni in materia;
- 2.36** il ritiro dei rifiuti ferrosi e dei rifiuti di AEE (RAEE) può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 2.36.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Pertanto, presso l'impianto deve essere tenuta documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 2.36.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 2.36.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dal d.lgs.101/2020 e definito dal "Piano d'intervento per la

messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Varese” realizzato dalla Prefettura di Varese ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, che comunque deve essere integrata con le seguenti prescrizioni:

- 2.36.3.1** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- 2.36.3.2** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 2.36.3.3** deve essere indicata in planimetria l’area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L’iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell’art. dell’art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101;
- 2.36.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere avvisati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e ATS Insubria come indicato dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 dovrà essere informata anche la Provincia di Varese. Inoltre, il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza. Le procedure presentate, quindi, dovranno prevedere anche un modello per l’eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 2.36.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure devono essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 2.36.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell’eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Caronno Pertusella, all’A.T.S. dell’Insubria ed all’A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Provincia di Varese, al Dipartimento A.R.P.A. ed all’A.T.S. dell’Insubria territorialmente competenti;

- 2.37** nell’eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell’art. 187, comma 2, del medesimo decreto legislativo, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 2.38** la barriera di protezione ambientale dell’impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 2.39** l’impianto deve essere dotato di:
 - a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all’impianto di trattamento;
 - d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - e) superfici resistenti all’attacco chimico dei rifiuti;
 - f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- 2.40** è vietato il ritiro presso l’impianto di RAEE classificati pericolosi, quali ad esempio, non esaustivo: frigoriferi, televisori e computer e tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti liquidi

refrigeranti, oli e tubi catodici;

- 2.41** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 2.42** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio [R13] dei RAEE, da sottoporre ad operazioni di recupero presso impianto terzi, deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1, dell'Allegato VII, del d.lgs. 49/2014; in particolare le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 2.43** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 2.44** la movimentazione e lo stoccaggio dei RAEE, deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 2.45** i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ed essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- 2.46** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato;
- 2.47** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.48** nell'area di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 2.49** devono essere adottate durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio [R13] dei RAEE tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 2.50** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 2.50.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 2.50.2** certificati di classificazione per i rifiuti accettati in impianto e per quelli destinati a trattamento presso siti di terzi, nonché certificati relativi ad analisi sull'eluato, qualora previsti da norme e regolamenti;

- 2.50.3** piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese;
- 2.50.4** valutazione dei rischi ex art. 28 del d.lgs. n. 81/08;
- 2.51** dalle operazioni di recupero [R12] e di smaltimento [D13] "limitate alla sola selezione e cernita" effettuate sulle tipologie di rifiuti identificate con EER nella tabella di cui al punto **1.5**, possono originarsi esclusivamente rifiuti destinati ad impianti di smaltimento/recupero di terzi;
- 2.52** i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di selezione/cernita, [R12, D13] devono essere preferibilmente identificati con i codici EER della categoria 19xxxx, mentre i rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] devono mantenere invariato il proprio EER attribuito al momento del conferimento al centro;
- 2.53** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 2.54** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.55** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 2.56** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 2.57** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. Lo scarico delle acque reflue dovrà essere specificatamente autorizzato ed i residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.58** dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.59** dovranno essere mantenute libere le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del

responsabile dell'esecuzione;

- 2.60** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "Tav. n. 2 - Planimetria generale con schema fognatura - aggiornamento settembre 2022", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2.61** nella gestione (carico/scarico, movimentazione, stoccaggio, trattamento e accumulo) di materiali pulverulenti devono essere evitate emissioni, anche diffuse, di polveri;
- 2.62** le emissioni acustiche derivanti dall'attività devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.63** durante la gestione dell'impianto devono essere rispettate tutte le disposizioni, le frequenze di prelievo ed i parametri da analizzare contenute nel Piano di Monitoraggio (PMA) trasmesso dall'Impresa con note del 27.09.2012 e del 20.11.2012, predisposto in ottemperanza al provvedimento della Provincia di Varese n. 2918 del 26.07.2012 di esclusione alla procedura di V.I.A. regionale. Le risultanze degli accertamenti analitici effettuati, devono essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Caronno Pertusella ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
- 2.64** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.65** gli estintori posti all'interno dei due capannoni adibiti alle attività di stoccaggio e trattamento devono essere mantenuti accessibili ed in conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in tal senso anche le vie di esodo devono essere mantenute libere;
- 2.66** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.67** deve essere effettuata, in accordo alla valutazione dei rischi ex art. 28 del d.lgs. n. 81/08, selettiva valutazione dei rischi in base a quanto disposto dall'art. 181 e degli articoli contenuti nel Capo IV del Titolo VIII (agenti fisici) del suddetto decreto legislativo e deve essere adottato un percorso di sorveglianza sanitaria e medica per l'esposizione dei lavoratori al campo magnetico connesso all'elettrodotto situato nelle vicinanze, facendosi presente inoltre che, nell'area di rispetto dell'elettrodotto delle zone di lavorazioni, la presenza di personale deve essere inferiore alle quattro ore giornaliere;
- 2.68** fermo restando che le verifiche in materia spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 2.68.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.68.2** gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 2.68.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i sei (6) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura del centro di raccolta comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti del centro di raccolta che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento del centro di raccolta;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste il centro di raccolta devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo é demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve attenersi a quanto indicato nel Piano di emergenza interno, redatto secondo quanto previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (cd Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese, fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il suddetto Piano deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione alla Provincia di Varese, alla Prefettura di Varese, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento A.R.P.A. e all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti.

SETTORE AMBIENTE**ALLEGATO
RIFERIMENTI NORMATIVI****NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO**

- delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.02.1977;
- Circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4 luglio 1990;
- delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.02.1977;
- Circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4 luglio 1990;
- legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997: "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- legge 15 dicembre 2004, n. 308: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";
- la legge 18 aprile 2005, n. 62: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", ed in particolare:
 - la Parte Terza: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
 - la Parte Quarta: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- decreto legge 6 novembre 2008, n. 172: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale", convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 49: "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";
- regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113: "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132 (cd "Legge Sicurezza");
- decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, con il quale è stato abrogato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed è stato istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 6);
- legge 4 ottobre 2019, n. 117: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e

l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Legge di delegazione europea 2018;

- legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", che con l'art. 14-bis "Cessazione della qualifica di rifiuto", ha modificato ed integrato l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- decreto legge 31.05.2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.";

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE TECNICA AMBIENTALE SETTORIALE

- d.g.r. n. 49784 del 28.03.1985: "Approvazione del regolamento locale "tipo" di igiene, in attuazione dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64" e s.m.i.;
- legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- d.d.g. n. 36 del 7.01.1998: "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- l.r. 10.08.2001, n. 13: "Norme in materia di inquinamento acustico" e successive modifiche ed integrazioni;
- d.g.r. n. 6906 del 16.11.2001: "Criteri di redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese";
- d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002: "«Legge quadro sull'inquinamento acustico» e l.r. 10.08.2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»";
- d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- d.g.r. n. 9776 del 12.07.2002: "Legge n. 447/1995 «Legge quadro sull'inquinamento acustico e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13» «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale»";
- deliberazione della Giunta della Provincia di Varese n. 384 del 29.10.2002: "Artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti", successivamente modificata con deliberazioni del Presidente della Provincia di Varese di aggiornamento degli oneri istruttori;
- l.r. 26/03, art. 16, comma 1, lett. b), come modificato dalle successive leggi regionali, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi delle lettere b), c), c-bis) e c-ter), del comma 1, dell'articolo 17 della suddetta legge regionale;
- d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- d.g.r. n. 293 dell'8.07.2005: "Direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti locali in merito alle modalità per la pubblicazione delle banche dati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";
- r.r. n. 4 del 24.03.2006: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003,

- n. 26";
- d.g.r. n. 2318 del 5.04.2006: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 24 Marzo 2006 n. 3";
 - d.g.r. n. 2557 del 17.05.2006: "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), l.r. n. 26/2003;
 - d.g.r. n. 2772 del 21.06.2006: "Direttiva per l'accertamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2 r.r. n. 4/2006";
 - d.d.g. n. 8056 del 18.07.2007: "Indicazioni per l'attuazione di disposizioni concernenti lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4";
 - circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente 25 gennaio 2007, n. 5 "Modifiche impiantistiche ex d.lgs. 152/06, art. 269, pubblicata sul B.U.R.L. del 5.02.2007, n. 6 - Serie Ordinaria;
 - d.g.r. n. 7366 del 28.05.2008: "Individuazione delle opere e delle modalità di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di V.I.A. (art. 3, comma 3, l.r. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002";
 - d.g.r. n. 10222 del 28.09.2009: "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi. Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici";
 - dd.g.r. n. 10619 del 25.11.2009 e n. 2513 del 16.11.2011, relative all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08);
 - d.d.g. n. 6907 del 25.07.2011: "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";
 - d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014 - Cap. 14: "Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", come modificato ed integrato dalla d.g.r. n. 7860 del 12.02.2018 - Titolo IV;
 - r.r. 23.11.2017, n. 7: "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 58-bis della l.r. 12/2005";
 - d.g.r. n. 239 del 18.06.2018: "Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38-bis e 62 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po";
 - circolare Minambiente 21.01.2019, di prot. n. 1121: "Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
 - nota del 13 febbraio 2019, prot. n. 2730, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: "Disposizioni attuative dell'articolo 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti";
 - d.g.r. n. 2481 del 18.11.2019: "Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale", come modificata dalla d.g.r. n. 4027 del 14.12.2020;
 - d.g.r. n. 4027 del 14.12.2020: "Aggiornamento dei criteri di utilizzo dell'applicativo «AUA POINT» e delle disposizioni inerenti le modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA)";
 - d.g.r. n. 4174 del 30.12.2020: "Approvazione della modulistica a corredo delle istanze per l'autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali".



**AREA TECNICA
SETTORE AMBIENTE**

Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni

Referente pratica:
Geom. Vincenzo Ruggiero
Tel. 0332.252223

Protocollo PEC
Classificazione /9.11.2
Pratica SAUR 251309
ID 03102022-1736

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo indicato nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è trasmesso il presente documento e la classificazione soprariportata.

Alla Società
Ecosoluzioni S.r.l.
ecosoluzioni@arubapec.it

e, p.c. Al Comune di Caronno Pertusella
comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it

Alla Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

All'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

All'A.T.S. dell'Insubria
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it

All'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Alla Società Alfa S.r.l.
pec@pec.alfavarese.it

Oggetto: Atto Provincia di Varese n. 351 del 27.02.2023.
Ecosoluzioni S.r.l. con sede legale ed impianto in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi, 372.
Accettazione garanzia finanziaria n. 1964736 del 9.03.2023.

Con la presente, si comunica l'accettazione della garanzia finanziaria n. 1964736 emessa in data 9.03.2023 dalla Società REVO INSURANCE S.p.A., acquisita agli atti provinciali prot. PEC n. 12548 di pari data, prestata in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004.

Si precisa pertanto che dalla data della presente comunicazione decorre l'efficacia del provvedimento n. 351 del 27.02.2023, come previsto al punto **15.** dell'atto stesso.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile del Settore
Gianluigi BATTAGION**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del

T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

AT/SA/GB/VR

M:\S_AMBIENTE\U_AUT_AMB\RIFIUTI\Art 208\Istanze\Ditte\ECOSOLUZIONI S.r.l.\05_Istanza rinnovo_ottobre 2022\14_Provvedimento\Ecosoluzioni Srl_Accettazione garanzia.doc

